

REPORT MENSILE DICEMBRE 2023

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2023)	pag.8
CIG Ordinaria (Novembre 2023)	pag.12
CIG Straordinaria (Novembre 2023)	pag.13
CIG in Deroga (Novembre 2023)	pag.14
Fondi di solidarietà (Novembre 2023)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Ottobre 2023)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2021-Luglio 2023)	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafa, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2023**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO	Variazione %	
	Industria	Edilizia				Totale CIGO
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022	220.023.523	17.911.700	237.935.223	356.570.155	594.505.378	-79%
2023 (Gennaio-Novembre)	188.869.058	19.886.765	208.755.823	184.450.390	393.206.213	-34%

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	novembre 22	dicembre 22	gennaio 23	febbraio 23	marzo 23	aprile 23	maggio 23	giugno 23	luglio 23	agosto 23	settembre 23	ottobre 23	novembre 23
CIG Ordinaria	25.426.299	20.145.798	16.710.920	17.184.509	20.971.286	14.444.058	18.330.495	18.476.809	18.515.912	13.597.777	19.022.425	25.998.886	25.502.746
CIG Straordinaria	12.355.776	23.434.610	23.536.684	22.403.074	20.683.606	8.803.795	14.089.775	10.280.941	9.294.448	8.974.007	17.954.101	21.570.071	12.915.148
<i>di cui Solidarietà</i>	7.737.445	3.851.541	8.513.976	9.578.582	12.137.480	4.651.657	5.919.897	4.720.582	2.829.615	3.752.838	5.644.634	16.102.412	5.253.412
CIG in Deroga	41.153	35.008	22.494	92.351	382.834	123.626	434.185	260	19.213	480	245.763	183.770	51.401
Fondi di solidarietà	3.257.192	2.594.793	1.795.407	1.473.466	1.373.146	1.167.487	1.699.306	653.175	777.096	659.618	568.681	1.614.616	606.365
TOTALE	41.080.420	46.210.209	42.065.505	41.153.400	43.410.872	24.538.966	34.553.761	29.411.185	28.606.669	23.231.882	37.790.970	49.367.343	39.075.660

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	novembre 22 / novembre 21	dicembre 22 / dicembre 21	gennaio 23 / gennaio 22	febbraio 23 / febbraio 22	marzo 23 / marzo 22	aprile 23 / aprile 22	maggio 23 / maggio 22	giugno 23 / giugno 22	luglio 23 / luglio 22	agosto 23 / agosto 22	settembre 23 / settembre 22	ottobre 23 / ottobre 22	novembre 23 / novembre 22
CIG Ordinaria	0,2%	-46,0%	-35,8%	-6,7%	-5,8%	-27,3%	-17,1%	15,6%	16,0%	21,5%	20,5%	5,1%	0,3%
CIG Straordinaria	-61,8%	28,9%	46,4%	-8,1%	-15,8%	-36,1%	-1,4%	-52,0%	-34,5%	-2,4%	18,1%	60,9%	4,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	82,8%	-50,9%	18,6%	-18,4%	22,9%	13,1%	5,6%	-52,4%	-36,9%	-14,6%	-19,7%	204,9%	-32,1%
CIG in Deroga	-99,7%	-99,8%	-99,9%	-97,5%	-80,5%	-75,1%	-48,1%	-99,9%	-88,8%	-99,8%	50,2%	147,4%	24,9%
Fondi di solidarietà	-84,7%	-93,8%	-91,9%	-91,6%	-81,1%	-89,9%	-90,3%	-94,6%	-92,1%	-94,5%	-87,3%	-72,4%	-81,4%
TOTALE	-54,9%	-61,7%	-50,2%	-35,7%	-22,5%	-46,3%	-36,9%	-40,9%	-28,7%	-28,9%	6,1%	12,0%	-4,9%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	novembre 22 / ottobre 22	dicembre 22 / novembre 22	gennaio 23 / dicembre 22	febbraio 23 / gennaio 23	marzo 23 / febbraio 23	aprile 23 / marzo 23	maggio 23 / aprile 23	giugno 23 / maggio 23	luglio 23 / giugno 23	agosto 23 / luglio 23	settembre 23 / agosto 23	ottobre 23 / settembre 23	novembre 23 / ottobre 23
CIG Ordinaria	2,8%	-20,8%	-17,1%	2,8%	22,0%	-31,1%	26,9%	0,8%	0,2%	-26,6%	39,9%	36,7%	-1,9%
CIG Straordinaria	-7,8%	89,7%	0,4%	-4,8%	-7,7%	-57,4%	60,0%	-27,0%	-9,6%	-3,4%	100,1%	20,1%	-40,1%
<i>di cui Solidarietà</i>	46,5%	-50,2%	121,1%	12,5%	26,7%	-61,7%	27,3%	-20,3%	-40,1%	32,6%	50,4%	185,3%	-67,4%
CIG in Deroga	-44,6%	-14,9%	-35,7%	310,6%	314,5%	-67,7%	251,2%	-99,9%	7289,6%	-97,5%	51100,6%	-25,2%	-72,0%
Fondi di solidarietà	-44,3%	-20,3%	-30,8%	-17,9%	-6,8%	-15,0%	45,6%	-61,6%	19,0%	-15,1%	-13,8%	183,9%	-62,4%
TOTALE	-6,77%	12,5%	-9,0%	-2,2%	5,5%	-43,5%	40,8%	-14,9%	-2,7%	-18,8%	62,7%	30,6%	-20,8%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	NOVEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-NOVEMBRE		gen-nov 2023 / gen-nov 2022
	2022	2023	nov 2023 / nov 2022 Variazione %	2022	2023	Variazione %
CIG Ordinaria	25.426.299	25.502.746	0,30%	217.789.425	208.755.823	-4,15%
Industria	24.243.003	23.971.724	-1,12%	201.521.619	188.869.058	-6,28%
Edilizia	1.183.296	1.531.022	29,39%	16.267.806	19.886.765	22,25%
CIG Straordinaria	12.355.776	12.915.148	4,53%	178.845.583	170.505.650	-4,66%
Industria	9.656.913	11.835.899	22,56%	139.863.666	145.904.784	4,32%
Edilizia	-	-	-	2.457.521	1.132.043	-53,94%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	2.698.863	1.016.257	-62,34%	36.294.955	23.338.115	-35,70%
Rami vari	-	62.992	-	229.441	130.708	-43,03%
CIG in Deroga	41.153	51.401	24,90%	28.148.668	1.556.377	-94,47%
Industria	2.356	312	-86,76%	1.742.698	311.655	-82,12%
Edilizia	-	-	-	2.000	-	-
Artigianato	4.772	180	-96,23%	61.377	3.040	-95,05%
Commercio	34.025	50.909	49,62%	26.135.870	1.238.077	-95,26%
Rami vari	-	-	-	206.723	3.605	-98,26%
TOTALE	37.823.228	38.469.295	1,71%	424.783.676	380.817.850	-10,35%
Industria	33.902.272	35.807.935	5,62%	343.127.983	335.085.497	-2,34%
Edilizia	1.183.296	1.531.022	29,39%	18.727.327	21.018.808	12,24%
Artigianato	4.772	180	-96,23%	61.377	3.040	-95,05%
Commercio	2.732.888	1.067.166	-60,95%	62.430.825	24.576.192	-60,63%
Rami vari	-	62.992	-	436.164	134.313	-69,21%
Fondi di solidarietà	3.257.192	606.365	-81,38%	123.511.493	12.388.363	-89,97%
Industria	279.586	107.291	-61,63%	7.256.410	879.336	-87,88%
Edilizia	-	-	-	14.586	-	-
Artigianato	-	-	-	1.800	-	-
Commercio	2.976.631	499.074	-83,23%	107.731.923	10.519.492	-90,24%
Credito	975	-	-	499.419	37.711	-92,45%
Ex enti pubblici	-	-	-	8.007.208	951.824	-88,11%
Rami vari	-	-	-	147	-	-

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a novembre 2023 sono state 25,5 milioni. Nel precedente mese di ottobre erano state autorizzate 26,0 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del -1,9%. A novembre 2022 le ore autorizzate erano state 25,4 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	NOVEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-NOVEMBRE		gen-nov 2023 / gen-nov 2022
	2022	2023	nov 2023 / nov 2022	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	2.966.979	3.330.307	12,25%	23.760.252	19.254.881	-18,96%
VALLE D'AOSTA	42.213	298.554	607,26%	170.855	593.363	247,29%
LOMBARDIA	6.291.056	5.976.573	-5,00%	44.279.867	52.030.374	17,50%
TRENTINO A. A.	238.435	234.056	-1,84%	2.611.343	2.682.224	2,71%
VENETO	3.950.689	5.312.071	34,46%	26.374.589	39.860.268	51,13%
FRIULI V.G.	995.882	1.168.719	17,36%	7.737.900	8.535.835	10,31%
LIGURIA	198.019	108.246	-45,34%	2.005.397	958.422	-52,21%
EMILIA ROMAGNA	3.045.879	3.308.217	8,61%	18.050.186	26.123.974	44,73%
TOSCANA	1.193.046	1.469.618	23,18%	8.472.778	11.139.923	31,48%
UMBRIA	622.469	385.961	-38,00%	4.106.750	3.882.047	-5,47%
MARCHE	1.545.698	1.050.622	-32,03%	9.805.556	10.761.022	9,74%
LAZIO	945.981	659.489	-30,29%	12.751.285	5.693.087	-55,35%
ABRUZZO	359.301	136.995	-61,87%	7.516.087	2.759.993	-63,28%
MOLISE	98.416	48.540	-50,68%	3.170.218	1.176.446	-62,89%
CAMPANIA	1.324.952	767.563	-42,07%	20.264.260	9.739.594	-51,94%
PUGLIA	904.950	774.404	-14,43%	15.511.124	7.143.239	-53,95%
BASILICATA	273.770	189.431	-30,81%	5.404.756	2.196.106	-59,37%
CALABRIA	121.965	33.742	-72,33%	1.066.163	671.774	-36,99%
SICILIA	176.555	191.048	8,21%	3.201.486	2.415.051	-24,56%
SARDEGNA	130.044	58.590	-54,95%	1.528.573	1.138.200	-25,54%
ITALIA	25.426.299	25.502.746	0,30%	217.789.425	208.755.823	-4,15%
<i>Nord Ovest</i>	<i>9.498.267</i>	<i>9.713.680</i>	<i>2,27%</i>	<i>70.216.371</i>	<i>72.837.040</i>	<i>3,73%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>8.230.885</i>	<i>10.023.063</i>	<i>21,77%</i>	<i>54.774.018</i>	<i>77.202.301</i>	<i>40,95%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.307.194</i>	<i>3.565.690</i>	<i>-17,22%</i>	<i>35.136.369</i>	<i>31.476.079</i>	<i>-10,42%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>3.389.953</i>	<i>2.200.313</i>	<i>-35,09%</i>	<i>57.662.667</i>	<i>27.240.403</i>	<i>-52,76%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a novembre 2023 è stato pari a 12,9 milioni, di cui 5,2 per solidarietà, con un incremento del +4,5% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (12,3 milioni di ore). Nel mese di novembre 2023, rispetto al mese precedente (21,6 milioni di ore), si registra una variazione congiunturale pari al -40,1%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	NOVEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-NOVEMBRE		
	2022	2023	nov 2023 / nov 2022	2022	2023	gen-nov 2023 / gen-nov 2022
PIEMONTE	640.939	594.707	-7,21%	13.084.614	9.791.292	-25,17%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	16.062	26.444	64,64%
LOMBARDIA	2.022.973	1.466.368	-27,51%	29.087.798	20.836.692	-28,37%
TRENTINO A. A.	3.563	25.536	616,70%	734.896	233.082	-68,28%
VENETO	317.908	1.677.692	427,73%	10.086.402	8.040.358	-20,29%
FRIULI V.G.	101.684	363.018	257,01%	2.955.984	4.983.907	68,60%
LIGURIA	126.797	6.371	-94,98%	5.179.562	4.348.566	-16,04%
EMILIA ROMAGNA	347.898	1.984.823	470,52%	8.763.510	9.399.117	7,25%
TOSCANA	280.288	2.162.200	671,42%	7.867.279	10.685.774	35,83%
UMBRIA	29.928	75.952	153,78%	1.062.482	918.161	-13,58%
MARCHE	53.695	649.013	1108,70%	4.308.206	2.979.769	-30,84%
LAZIO	2.791.504	2.326.136	-16,67%	33.616.055	26.238.657	-21,95%
ABRUZZO	696.301	28.328	-95,93%	5.598.048	5.099.170	-8,91%
MOLISE	98.176	-	-	875.105	1.216.073	38,96%
CAMPANIA	2.340.980	428.164	-81,71%	16.080.662	15.227.572	-5,31%
PUGLIA	304.970	148.849	-51,19%	17.939.291	15.838.772	-11,71%
BASILICATA	605.955	630.275	4,01%	9.720.649	23.268.189	139,37%
CALABRIA	232.487	164.169	-29,39%	2.785.515	4.162.604	49,44%
SICILIA	1.173.019	149.636	-87,24%	7.667.940	4.734.807	-38,25%
SARDEGNA	186.711	33.911	-81,84%	1.415.523	2.476.644	74,96%
ITALIA	12.355.776	12.915.148	4,53%	178.845.583	170.505.650	-4,66%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.790.709</i>	<i>2.067.446</i>	<i>-25,92%</i>	<i>47.368.036</i>	<i>35.002.994</i>	<i>-26,10%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>771.053</i>	<i>4.051.069</i>	<i>425,39%</i>	<i>22.540.792</i>	<i>22.656.464</i>	<i>0,51%</i>
<i>Centro</i>	<i>3.155.415</i>	<i>5.213.301</i>	<i>65,22%</i>	<i>46.854.022</i>	<i>40.822.361</i>	<i>-12,87%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>5.638.599</i>	<i>1.583.332</i>	<i>-71,92%</i>	<i>62.082.733</i>	<i>72.023.831</i>	<i>16,01%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 0,051 milioni di ore autorizzate a novembre 2023. La variazione congiunturale registra, nel mese di novembre 2023 rispetto al mese precedente, un decremento pari al -72,0%. A novembre 2022 le ore autorizzate in deroga erano state 0,041 milioni con una variazione tendenziale del +24,9%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	NOVEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-NOVEMBRE		gen-nov 2023 / gen-nov 2022
	2022	2023	nov 2023 / nov 2022 Variazione %	2022	2023	Variazione %
PIEMONTE	2.226	-	-	1.847.494	233.263	-87,37%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	23.604	-	-
LOMBARDIA	20	17.003	84915,00%	5.159.288	24.010	-99,53%
TRENTINO A. A.	-	-	-	15.437	-	-
VENETO	-	-	-	1.463.431	866	-99,94%
FRIULI V.G.	405	-	-	166.508	1.176	-99,29%
LIGURIA	725	-	-	444.333	243.028	-45,30%
EMILIA ROMAGNA	-	-	-	1.124.929	1.690	-99,85%
TOSCANA	-	-	-	1.511.872	-	-
UMBRIA	-	-	-	163.756	-	-
MARCHE	-	1.620	-	330.779	1.836	-99,44%
LAZIO	4.048	29.952	639,92%	6.926.510	115.125	-98,34%
ABRUZZO	-	-	-	306.888	-	-
MOLISE	-	-	-	95.678	209	-99,78%
CAMPANIA	11.567	2.094	-81,90%	3.691.832	67.101	-98,18%
PUGLIA	-	-	-	1.809.348	73.606	-95,93%
BASILICATA	-	-	-	164.513	-	-
CALABRIA	13.953	-	-	605.326	121.030	-80,01%
SICILIA	8.041	300	-96,27%	2.099.675	672.829	-67,96%
SARDEGNA	168	432	157,14%	197.467	608	-99,69%
ITALIA	41.153	51.401	24,90%	28.148.668	1.556.377	-94,47%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.971</i>	<i>17.003</i>	<i>472,30%</i>	<i>7.474.719</i>	<i>500.301</i>	<i>-93,31%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>405</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2.770.305</i>	<i>3.732</i>	<i>-99,87%</i>
<i>Centro</i>	<i>4.048</i>	<i>31.572</i>	<i>679,94%</i>	<i>8.932.917</i>	<i>116.961</i>	<i>-98,69%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>33.729</i>	<i>2.826</i>	<i>-91,62%</i>	<i>8.970.727</i>	<i>935.383</i>	<i>-89,57%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a novembre 2023 nei fondi di solidarietà è pari a 0,6 milioni e registra una diminuzione, rispetto al mese precedente, del -62,4%. Nel mese di novembre 2022 le ore autorizzate erano 3,2 milioni con una variazione tendenziale del -81,4%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	NOVEMBRE			Valori cumulati GENNAIO-NOVEMBRE		
	2022	2023	nov 2023 / nov 2022	2022	2023	gen-nov 2023 / gen-nov 2022
PIEMONTE	137.311	13.583	-90,11%	8.076.591	1.350.360	-83,28%
VALLE D'AOSTA	2.630		-	147.365	15.138	-89,73%
LOMBARDIA	517.706	201.972	-60,99%	19.369.306	2.058.451	-89,37%
TRENTINO A. A.	10.981		-	857.861	50.042	-94,17%
VENETO	205.326	55.843	-72,80%	12.287.296	993.925	-91,91%
FRIULI V.G.	59.065	4.753	-91,95%	1.309.494	205.451	-84,31%
LIGURIA	28.008	8.063	-71,21%	3.901.725	440.733	-88,70%
EMILIA ROMAGNA	320.663	32.608	-89,83%	10.231.204	746.949	-92,70%
TOSCANA	169.339	77.702	-54,11%	7.375.805	455.792	-93,82%
UMBRIA	67.041	14.899	-77,78%	1.457.251	240.135	-83,52%
MARCHE	72.629	35.629	-50,94%	2.223.342	332.441	-85,05%
LAZIO	1.150.700	106.772	-90,72%	32.161.174	2.764.667	-91,40%
ABRUZZO	29.769	4.446	-85,07%	2.053.642	183.003	-91,09%
MOLISE	9.458		-	236.717	28.965	-87,76%
CAMPANIA	126.187	21.794	-82,73%	5.853.617	447.978	-92,35%
PUGLIA	127.889	5.122	-95,99%	7.044.336	1.303.113	-81,50%
BASILICATA	19.613		-	767.040	36.553	-95,23%
CALABRIA	74.255	3.047	-95,90%	1.790.494	115.345	-93,56%
SICILIA	94.205	18.791	-80,05%	5.082.281	504.460	-90,07%
SARDEGNA	34.417	1.341	-96,10%	1.284.952	114.862	-91,06%
ITALIA	3.257.192	606.365	-81,38%	123.511.493	12.388.363	-89,97%
<i>Nord Ovest</i>	<i>685.655</i>	<i>223.618</i>	<i>-67,39%</i>	<i>31.494.987</i>	<i>3.864.682</i>	<i>-87,73%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>596.035</i>	<i>93.204</i>	<i>-84,36%</i>	<i>24.685.855</i>	<i>1.996.367</i>	<i>-91,91%</i>
<i>Centro</i>	<i>1.459.709</i>	<i>235.002</i>	<i>-83,90%</i>	<i>43.217.572</i>	<i>3.793.035</i>	<i>-91,22%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>515.793</i>	<i>54.541</i>	<i>-89,43%</i>	<i>24.113.079</i>	<i>2.734.279</i>	<i>-88,66%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2021 2022 e 2023 (gennaio-settembre) - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a settembre 2023 (b)	272.241.041	72.482.887	352.744.330	423.713.520	1.121.181.779
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	29,20%	38,78%	52,52%	41,12%	39,74%
Anno 2022					
Totale ore autorizzate nell'anno 2022 (a)	237.935.223	202.280.193	28.183.676	126.106.286	594.505.378
di cui ore utilizzate fino a settembre 2023 (b)	63.928.928	67.264.668	14.805.952	40.530.799	186.530.346
Tiraggio anno 2022 (b)/(a)	26,87%	33,25%	52,53%	32,14%	31,38%
Anno 2023 (gennaio-settembre)					
Totale ore autorizzate nell'anno 2023 (gennaio-settembre) (a)	157.254.191	136.020.431	1.321.206	10.167.382	304.763.210
di cui ore utilizzate fino a settembre 2023 (b)	41.004.778	35.646.911	428.993	2.556.916	79.637.598
Tiraggio anno 2023 (b)/(a)	26,08%	26,21%	32,47%	25,15%	26,13%

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI**Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Settembre degli anni 2021, 2022 e 2023 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento**

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Settembre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Settembre 2021 (a)	835.670.261	122.149.853	618.211.096	933.924.241	2.509.955.451
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	246.577.569	33.543.205	322.491.216	392.289.353	994.901.343
Tiraggio Settembre 2021 (b)/(a)	29,51%	27,46%	52,17%	42,00%	39,64%
Gennaio-Settembre 2022					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Settembre 2022 (a)	167.624.730	153.086.453	28.033.242	114.405.443	463.149.868
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	47.654.971	32.427.749	14.635.937	37.416.051	132.134.708
Tiraggio Settembre 2022 (b)/(a)	28,43%	21,18%	52,21%	32,70%	28,53%
Gennaio-Settembre 2023					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Settembre 2023 (a)	157.254.191	136.020.431	1.321.206	10.167.382	304.763.210
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	41.004.778	35.646.911	428.993	2.556.916	79.637.598
Tiraggio Settembre 2023 (b)/(a)	26,08%	26,21%	32,47%	25,15%	26,13%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpI** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;

- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASpl concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASpl includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASpl (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6^ mese anziché dal 4^), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8^ mese anziché dal 6^).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2021 - ottobre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 dicembre 2023)

ANNO	Numero domande mensili													Totale gennaio- ottobre	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre			
ANNO 2021															
NASpI	141.325	90.981	86.338	82.898	68.104	168.986	309.773	97.270	208.980	265.013	210.149	121.303	1.519.668	1.851.120	
DisColl	2.994	1.651	1.607	2.077	1.447	2.596	4.070	2.643	1.705	1.889	1.667	1.550	22.679	25.896	
Totale	144.319	92.632	87.945	84.975	69.551	171.582	313.843	99.913	210.685	266.902	211.816	122.853	1.542.347	1.877.016	
ANNO 2022															
NASpI	171.212	113.482	115.942	116.914	105.076	199.068	334.690	116.956	232.582	302.695	243.022	133.435	1.808.617	2.185.074	
DisColl	2.614	2.501	1.436	1.844	2.021	3.182	4.837	3.408	1.630	1.888	2.435	1.637	25.361	29.433	
Totale	173.826	115.983	117.378	118.758	107.097	202.250	339.527	120.364	234.212	304.583	245.457	135.072	1.833.978	2.214.507	
ANNO 2023															
NASpI	189.481	110.693	112.270	111.689	101.949	159.422	341.673	111.049	215.620	311.185			1.765.031	1.765.031	
DisColl	2.851	2.761	2.566	1.384	1.486	3.240	5.076	3.227	1.625	1.977			26.193	26.193	
Totale	192.332	113.454	114.836	113.073	103.435	162.662	346.749	114.276	217.245	313.162			1.791.224	1.791.224	
Variazione % 2022/2021															
NASpI	21,1%	24,7%	34,3%	41,0%	54,3%	17,8%	8,0%	20,2%	11,3%	14,2%	15,6%	10,0%	19,0%	18,0%	
DisColl	-12,7%	51,5%	-10,6%	-11,2%	39,7%	22,6%	18,8%	28,9%	-4,4%	-0,1%	46,1%	5,6%	11,8%	13,7%	
Totale	20,4%	25,2%	33,5%	39,8%	54,0%	17,9%	8,2%	20,5%	11,2%	14,1%	15,9%	9,9%	18,9%	18,0%	
Variazione % 2023/2022															
NASpI	10,7%	-2,5%	-3,2%	-4,5%	-3,0%	-19,9%	2,1%	-5,1%	-7,3%	2,8%			-2,4%	-19,2%	
DisColl	9,1%	10,4%	78,7%	-24,9%	-26,5%	1,8%	4,9%	-5,3%	-0,3%	4,7%			3,3%	-11,0%	
Totale	10,6%	-2,2%	-2,2%	-4,8%	-3,4%	-19,6%	2,1%	-5,1%	-7,2%	2,8%			-2,3%	-19,1%	

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2021 - ottobre 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 dicembre 2023)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a dicembre 2022	Domande presentate da gennaio a ottobre 2023
PIEMONTE	107.088	125.440	105.000
VALLE D'AOSTA	5.824	7.298	5.774
LIGURIA	49.862	57.753	44.434
LOMBARDIA	231.256	270.437	226.691
TRENTINO A.A.	52.765	67.617	51.147
VENETO	139.750	164.926	133.450
FRIULI V.G.	34.821	41.566	34.083
EMILIA ROMAGNA	146.032	166.515	142.214
TOSCANA	121.500	141.824	111.173
UMBRIA	23.432	27.853	22.302
MARCHE	53.610	62.727	51.653
LAZIO	154.873	183.829	151.410
ABRUZZO	48.534	57.844	46.958
MOLISE	9.629	11.510	9.976
CAMPANIA	198.599	234.515	181.781
PUGLIA	138.245	163.423	131.350
BASILICATA	19.673	22.622	17.649
CALABRIA	69.121	81.241	66.588
SICILIA	164.264	198.522	157.218
SARDEGNA	82.242	97.612	74.180
ITALIA	1.851.120	2.185.074	1.765.031
NORD OVEST	394.030	460.928	381.899
NORD EST	373.368	440.624	360.894
CENTRO	353.415	416.233	336.538
MEZZOGIORNO	730.307	867.289	685.700

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2021-2023)

Periodo gennaio 2021 - luglio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 dicembre 2023)

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-luglio	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre				Dicembre
ANNO 2021																551.151
Mobilità	4.767	4.442	4.288	4.193	4.099	3.960	3.894	3.845	3.776	3.688	3.612	3.575	4.235	4.012		
NASpI***	1.090.232	983.673	927.960	883.588	828.987	833.450	1.017.401	1.034.630	1.075.488	1.044.265	1.071.618	1.029.207	937.899	985.042		
DisColl	6.639	6.130	5.845	6.061	5.720	6.195	7.985	8.744	7.658	5.728	4.873	4.673	6.368	6.354		
ANNO 2022															555.578	
Mobilità	3.364	3.120	3.053	2.962	2.855	2.777	2.763	2.736	2.707	2.652	2.596	2.576	2.985	2.847		
NASpI***	1.034.427	949.532	921.097	905.410	881.547	922.212	1.136.686	1.159.663	1.212.918	1.218.673	1.275.338	1.234.172	964.416	1.070.973		
DisColl	5.216	5.801	5.757	6.007	6.466	7.408	9.956	11.579	10.711	8.892	8.869	8.817	6.659	7.957		
ANNO 2023															544.792	
Mobilità	2.555	2.349	2.268	2.202	2.123	2.052	1.990						2.220	2.220		
NASpI***	1.246.657	1.142.545	1.082.585	1.016.685	954.676	929.813	1.133.300						1.072.323	1.072.323		
DisColl	9.768	10.395	11.013	10.660	10.130	11.072	13.377						10.916	10.916		
Variazione % 2022/2021																
Mobilità	-29,4%	-29,8%	-28,8%	-29,4%	-30,3%	-29,9%	-29,0%	-28,8%	-28,3%	-28,1%	-28,1%	-27,9%	-29,5%	-29,0%		
NASpI	-5,1%	-3,5%	-0,7%	2,5%	6,3%	10,6%	11,7%	12,1%	12,8%	16,7%	19,0%	19,9%	2,8%	8,7%		
DisColl	-21,4%	-5,4%	-1,5%	-0,9%	13,0%	19,6%	24,7%	32,4%	39,9%	55,2%	82,0%	88,7%	4,6%	25,2%		
Variazione % 2023/2022																
Mobilità	-24,0%	-24,7%	-25,7%	-25,7%	-25,6%	-26,1%	-28,0%						-25,6%	-22,0%		
NASpI	20,5%	20,3%	17,5%	12,3%	8,3%	0,8%	-0,3%						11,2%	0,1%		
DisColl	87,3%	79,2%	91,3%	77,5%	56,7%	49,5%	34,4%						63,9%	37,2%		

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Gennaio - Luglio 2023 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 dicembre 2023)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	30.771	27.584	26.321	25.335	23.533	22.086	27.447						51.986
BASILICATA	11.708	10.690	10.195	9.571	8.938	8.763	11.184						20.225
CALABRIA	36.965	33.327	31.286	30.031	28.125	29.078	39.863						67.899
CAMPANIA	129.333	118.878	109.965	97.978	90.665	93.043	125.448						220.469
EMILIA ROMAGNA	97.083	87.879	83.380	78.049	72.697	69.176	83.171						158.536
FRIULI V.G.	25.086	22.785	21.547	20.577	19.391	18.471	21.811						41.539
LAZIO	116.868	110.594	107.770	103.498	99.050	99.818	119.239						194.278
LIGURIA	37.205	33.982	31.428	26.490	24.166	22.250	25.709						55.856
LOMBARDIA	166.924	158.752	155.024	150.727	147.394	145.180	170.187						287.639
MARCHE	34.285	30.631	29.184	27.402	25.648	24.435	29.790						56.880
MOLISE	6.391	5.967	5.861	5.723	5.328	5.111	6.431						11.232
PIEMONTE	79.587	75.056	74.070	72.648	70.187	68.408	82.417						137.119
PUGLIA	84.927	77.021	72.402	67.131	61.611	59.315	72.223						140.549
SARDEGNA	53.696	46.535	41.008	36.421	31.660	27.794	33.395						80.479
SICILIA	104.585	92.972	86.215	78.814	73.079	77.795	103.741						182.833
TOSCANA	85.633	76.564	69.648	61.104	55.403	52.248	64.616						133.558
TRENTINO A.A.	27.847	25.670	25.959	29.835	27.839	21.349	16.583						54.311
UMBRIA	15.976	15.020	14.457	13.555	12.608	12.435	16.124						27.855
VALLE D'AOSTA	2.585	2.301	2.145	3.150	3.661	3.159	2.614						6.315
VENETO	99.202	90.337	84.720	78.646	73.693	69.899	81.307						161.249
Totale	1.246.657	1.142.545	1.082.585	1.016.685	954.676	929.813	1.133.300						2.090.807

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-luglio 2023